



<b>Data</b>	<b>Aumenti</b> numero di apiario	<b>Diminuzioni</b> numero di apiario	<b>Causa / Motivo</b> acquisto, vendita, nosema, peste americana, peste europea, covata calcificata, abbandono dell'alveare, man- canza di cibo	<b>Numero</b> oppure <b>numero</b> <b>della co-</b> <b>lonia</b>	Colonia di api (C), Sciame (S), Nucleo (N), Regina (♀), Arnietta di feconda- zione (AF)	<b>Saldo</b>

Il/la sottoscritto/a apicoltore/trice attesta che nessun cambiamento di sede ha contravvenuto alle prescrizioni o ai provvedimenti di polizia epizootica e che egli/essa non ha constatato nulla che potrebbe far temere un pericolo di propagazione di un'epizoozia.

Data, luogo, firma  
dell'apicoltore/trice: .....

**Osservazione:** gli apicoltori possono utilizzare propri sistemi elettronici per effettuare il controllo degli effettivi delle colonie di api a condizione che tali sistemi riportino almeno i dati contenuti nel presente modulo e che si osservino le seguenti basi legali dell'ordinanza sulle epizoozie.

**Basi legali: ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)**

**Art. 18a** Registrazione di aziende detentrici di [...] api

2 I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.

3 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrici di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.

4 Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione [...] a ogni apicoltore e a ogni apiario.

**Art. 19a** Identificazione di apiari e comunicazione del trasferimento

1 Gli apiari devono essere ben contrassegnati all'esterno con il numero d'identificazione cantonale.

2 Prima che le api vengano trasferite in un altro circondario di ispezione, l'apicoltore è tenuto a comunicare il trasferimento sia all'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione sia a quello della nuova ubicazione. L'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua, se necessario, un controllo sanitario. Il trasferimento dei nuclei di fecondazione nelle stazioni di fecondazione non deve essere comunicato.

**Art. 20**

1 Deve tenere un controllo degli effettivi:

b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.

2 Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.

3 Gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull'agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.

4 I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.